



COMUNE DI VODO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

ORDINANZA NR. 5/2019

Vodo di Cadore, 08.02.2019

IL SINDACO

VISTO il R.D. 3298/28 art. 13 che disciplina la macellazione degli animali a domicilio;
VISTO il Regolamento CE nr. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;
VISTO il Regolamento CE nr. 1099/2002 relativo alla protezione degli animali durante la macellazione;
VISTA la nota prot. nr. 5565/2019 del 29.01.2019 del Direttore del Servizio Veterinario Igiene Alimenti di Origine Animale e loro Derivati dell'AULSS nr. 1 Dolomiti;

AUTORIZZA

- La macellazione degli **ovicapri** destinati al consumo familiare privato può essere eseguita a domicilio **fino al 31.12.2019**.
- In osservanza all'art. 13 del R.D. 3298/28, gli interessati devono avvisare **almeno 48 ore lavorative prima** il Servizio Veterinario dell'ASL che procederà all'ispezione sanitaria tramite il Veterinario incaricato.
- Il servizio è disponibile tutti i giorni escluso i festivi ed il sabato previo orario concordato con l'interessato (Ufficio di Belluno tel. 0437-943941 - Ufficio di Agordo tel. 0437-645237 - Ufficio di Pieve di Cadore tel. 0435-341420 - Ufficio di Feltre 0439-883063).
- Al completamento dell'ispezione delle carni il Veterinario rilascerà la certificazione di idoneità delle stesse al consumo privato.
- La tariffa per l'attestazione sanitaria degli ovicapri macellati è fissata dal Tariffario Unico Regionale (DGR 2714 del 29/12/2014 e s.m.i. DGR 1251 del 28/09/2015): **€ 15,00 per il primo capo sottoposto a visita sanitaria e € 8,00 per ognuno dei capi successivi + € 20,00 per spese di trasferta.**
- E' consentita la macellazione fino al massimo di 10 capi ovicapri/anno per nucleo familiare.
- E' vietata la macellazione degli ovicapri nelle ore notturne e nei giorni festivi.
- E' vietata la iugulazione degli animali se non sono stati preventivamente storditi con la pistola a proiettile captivo, di cui tutti i macellatori devono essere provvisti, nel rispetto della norma relativa al benessere animale.
- Le macellazioni di animali di altra specie devono essere effettuate soltanto presso i macelli riconosciuti, salvo le previste deroghe.
- E' vietata la macellazione degli ovicapri per conto terzi al di fuori dei macelli riconosciuti.
- E' altresì vietata la commercializzazione, la cessione o qualunque utilizzo pubblico delle carni degli ovicapri macellati per uso privato o dei loro prodotti derivati.
- E' vietato in via assoluta di lavorare le carni prima che sia stata accertata dal sanitario la loro commestibilità.
- Le attrezzature, gli utensili e i locali adibiti alla macellazione e alla lavorazione delle carni, debbono essere preventivamente lavati e disinfettati e mantenuti in perfette condizioni igieniche sanitarie.
- Il personale addetto alla macellazione deve adottare le buone pratiche di lavorazione e rispettare, per quanto possibile, le fondamentali norme igieniche.
- Si procederà a termine di legge contro coloro che eseguiranno macellazioni non autorizzate o non sottoporranno a visita sanitaria le carni degli ovicapri macellati.

IL SINDACO

Arch. Domenico BELFI

I-32040 Vodo di Cadore (BL) - Via Nazionale, 19 - Codice Fiscale 00206230252

Centralino 0435 489019 - Fax 0435 489446

Posta elettronica: segreteria.vodo@valboite.bl.it

Posta elettronica certificata: vodocadore.bl@cert.ip-veneto.net